

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 febbraio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015- 2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata. (15R00487) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. 0178/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale. (15R00493) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° settembre 2015, n. 0179/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). (15R00488) Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 18.

Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017. (15R00504) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19.

Istituzione del comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme nella città metropolitana di Bologna. (15R00534) Pag. 14

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2015, n. 73/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"). (16R00001) Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2015, n. 29.

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese. (15R00500) Pag. 31



LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 30.


Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria regionale). (15R00501)

Pag. 31

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 31.

Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie). (15R00502)

Pag. 32



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 34 del 2 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), e in particolare l'art. 3, commi da 10 a 19, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo quinto, della parte quarta del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata;

Visto il comma 13 del citato articolo, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10 nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata», predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1685;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per provvedere agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione di contributi di cui all'art. 3, commi da 10 a 19 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa per provvedere, ai sensi dell'art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta, del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che attivano un intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006.



Art. 3.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di siti inquinati, entro il termine di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) relazione dettagliata descrittiva del sito (con ubicazione dello stesso) e delle attività per le quali si chiede l'incentivo, corredata dall'eventuale atto di approvazione del piano di caratterizzazione e delle sue varianti o integrazioni;

b) dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento;

d) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;

e) cronoprogramma della progressione dell'attività e della spesa, nel solo caso di esecuzione della caratterizzazione;

f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'attività;

g) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;

h) dichiarazione attestante il numero di abitanti come risultante dall'ultimo censimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'art. 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

Art. 4.

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Il responsabile dell'istruttoria richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal Comune per una delle seguenti attività eseguite in conformità al titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi allegati:

a) redazione del piano della caratterizzazione;

b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio sito specifica, anche considerate separatamente;

c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.

3. Per la redazione del piano della caratterizzazione sono ammissibili a contributo le spese dell'affidamento del relativo incarico.

4. Per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, così come approvato ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, e per la modellizzazione dell'analisi di rischio sito specifica sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) esecuzione di sondaggi e piezometri, scavi e trincee;

b) campionamento terreni e acque sotterranee;

c) esecuzione di analisi chimiche e loro validazione;

d) indagini conoscitive del sito;

e) spese relative all'affidamento dell'incarico di responsabile del sito;

f) spese relative all'affidamento dell'incarico per la rappresentazione dei risultati della caratterizzazione e dell'elaborazione del modello concettuale definitivo del sito;

g) spese relative all'affidamento dell'incarico per la modellizzazione dell'analisi di rischio.

5. Per la redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa sono ammissibili a contributo le spese relative all'affidamento dell'incarico di progettazione.

6. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

Art. 6.

Assegnazione del contributo e cumulo di contributi

1. Il contributo è assegnato, nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

2. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo è formata in base al punteggio totale ottenuto dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle situazioni ambientali riportate nella scheda condizioni sito redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento.

3. In caso di parità nella graduatoria di cui al comma 2, è data precedenza alla domanda presentata dal Comune con un maggiore numero di abitanti.

4. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

5. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, comma 2 il contributo è pari alla differenza tra la spesa ammissibile e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'attività e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 3, comma 2, lettera d).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati, tenuto conto del cronoprogramma di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), il termine di esecuzione dell'attività finanziata nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'attività finanziata.

4. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.



Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune, per importi non inferiori al 30% delle obbligazioni giuridiche assunte e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Il Comune presenta, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 7, comma 3, al Servizio competente in materia di siti inquinati, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il Comune presenta unitamente alla documentazione di cui al comma 1 e nel medesimo termine una dichiarazione attestante la trasmissione della documentazione afferente all'attività contribuita all'ente competente ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Su motivata istanza del Comune, il Servizio competente può concedere una proroga del termine di presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato in misura pari all'effettiva spesa.

5. La variazione in diminuzione dei costi sostenuti non può comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile.

Art. 10.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nel caso in cui vi sia una riduzione percentuale dei costi sostenuti superiore al 40 per cento della spesa ritenuta inizialmente ammissibile.

Art. 11.

Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività

1. Qualora il Comune recuperi, ai sensi degli articoli 250 e 253 del decreto legislativo n. 152/2006, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, ne dà notizia al Servizio competente che indica le modalità di rimborso.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'art. 3 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Modifiche modello di domanda

1. Il modello della domanda di cui all'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(*Omissis*).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. **0178/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 34 del 2 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'art. 3, commi da 27 a 34, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;

Visto il comma 30 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui si tratta nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza



della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale” predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente ed energia e ritenuto di emanarlo;

Visto l’art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1684;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all’art. 3, commi da 27 a 34, della legge regionale 6 agosto n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 21/2007), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni localizzati sul territorio regionale che intendono eseguire interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all’art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all’allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, competente per territorio, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto da rimuovere, con valutazione del rischio mediante indice di sistema di valutazione del rischio basato su un modello bidimensionale (VERSAR);

b) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare, quadro economico, cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell’intervento ai sensi del comma 1, dell’art. 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

c) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento;

d) dichiarazione attestante che l’IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;

e) dichiarazione attestante la densità abitativa risultante dai dati ISTAT.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell’art. 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Il responsabile dell’istruttoria provvede a chiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo


1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente:

a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b) le spese tecniche come disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);

c) oneri per la sicurezza;

d) l’IVA se rappresenta un costo per l’Ente.



2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Non sono ammissibili le spese inerenti all'eventuale sostituzione del materiale rimosso.

Art. 6.

Assegnazione del contributo e cumulo di contributi

1. Il contributo è assegnato, nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di euro 100.000,00, con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare in bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata dal punteggio risultante dai punti assegnati in relazione all'indice VERSAR come da allegato B al presente regolamento.

3. Nel caso di parità di posizione di graduatoria è data priorità al Comune con maggior densità abitativa secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.

4. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziate nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

5. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

6. Qualora il Comune dichiara la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'art. 6, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi a quello per l'esecuzione dell'intervento finanziato.

4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

5. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'art. 2 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformità a quanto previsto all'art. 57 della legge regionale 14/2002.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni beneficiari presentano la documentazione indicata dai commi 1 e 2, dell'art. 42, della legge regionale 7/2000.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 12.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15R00493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° settembre 2015, n. 0179/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Visti:

i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;



il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 che stabilisce norme relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:

la produzione primaria per uso domestico privato nonché la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare:

la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;

Precisato che, in conformità ai citati Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004:

per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle attività che rappresentano una parte modesta e marginale della produzione dell'azienda;

per livello locale deve intendersi il territorio della provincia in cui insiste l'attività produttiva o nel territorio delle province contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono soggette alle disposizioni regolamentari anche le imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione di prodotti di origine animale per ven-

derli direttamente al consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in ambito locale;

Visto l'art. 8, comma 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)";

Visto il proprio decreto 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

Ritenuto opportuno predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, per ampliare la tipologia dei prodotti che ricadono nel progetto Piccole Produzioni Locali, dato l'interesse dimostrato dai produttori e dal territorio;

Ritenuto altresì di permettere lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento ai produttori primari anche in forma associata rispondendo alle richieste delle associazioni anche di tipo sociale;

Visto lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1624 del 6 agosto 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)" nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

(Omissis).



Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) disciplina i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi:

a) di carni suine, sia trasformate che stagionate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda;

b) di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda;

c) di carni di specie diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province contermini;

d) di miele e prodotti dell'alveare;

e) di prodotti di origine vegetale coltivati nei terreni della propria azienda agricola;

f) di erbe officinali e prodotti derivati coltivate nella propria azienda agricola e/o raccolte in ambito locale;

g) di lumache vive, conserve e sughi di lumache.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite piccole produzioni locali.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano, anche in forma partecipata, attività medesime soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. L'attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1, può essere realizzata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, di cui al comma 1, nell'ambito della produzione primaria, di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. I produttori primari possono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali anche in forma associata purché i quantitativi prodotti non superino i valori massimi di riferimento al presente regolamento;

4. L'attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali deve rappresentare, di norma, per il produttore primario una integrazione al reddito e non l'attività principale della propria azienda.

5. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale ubicati nella regione Friuli Venezia Giulia sulle superfici condotte: in proprietà, in affitto o altro titolo riscontrabile, se il proprietario è titolare del fascicolo aziendale SIAN le superfici utilizzate devono essere comprese in tale fascicolo.

6. La vendita dei prodotti di cui all'art. 1 può avvenire esclusivamente in ambito locale sia direttamente presso la propria azienda, sia in occasione di fiere o mercati. Il produttore primario può, altresì, fornire i prodotti di cui all'art. 1 a dettaglianti locali o ad esercizi di somministrazione purché tale fornitura sia limitata al 30 per cento della sua produzione annuale.

7. I Servizi veterinari ed i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende per l'assistenza sanitaria competenti per territorio effettuano le attività di controllo previste dal presente regolamento, in collaborazione, per i controlli di laboratorio, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

8. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attività concernenti le piccole produzioni locali.

9. Nei prodotti PPL a base di vegetali, frutta, cereali ed erbe è proibito l'uso di additivi conservanti.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

b) produzione primaria in apicoltura: tutte le attività relative alla produzione di prodotti derivanti dall'apicoltura compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele e degli altri derivati ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda apistica;

c) operazioni preliminari: si intendono le operazioni quali lavaggio, defogliazione e cernita destinate a migliorare la presentazione del prodotto vegetale;

d) allevamento: struttura, registrata nella Banca Dati Nazionale, in cui sono allevati gli animali del produttore primario;

e) ambito locale: il territorio della provincia in cui insiste l'azienda nonché il territorio delle province contermini;

f) salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla lavorazione di un numero massimo annuale di trenta suini, allevati dal produttore primario nella propria azienda per almeno quattro mesi. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004. È consentito l'utilizzo di ingredienti e additivi necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della tradizione (Allegato A);

g) prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l'attività dell'acqua (Aw) a un valore inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di sale sulla ricetta non inferiore al 2,5 per cento (Allegato A);

h) prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che deve essere consumato previa cottura (Allegato A);

i) prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti dalla lavorazione di carne o dall'ulteriore preparazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche (Allegato A);

j) carni avicole: le carni ottenute dalla macellazione di un numero massimo di millecinquecento avicoli per anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B);

k) carni cunicole: le carni ottenute dalla macellazione di un numero massimo di cinquemila cunicoli per anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di ottanta giorni (Allegato B);

l) rotolo di coniglio: preparazione di carne ottenuta da carne dissossata di coniglio con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B);

m) rotolo di avicoli: preparazione di carne ottenuta da carne dissossata di avicoli con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B);

n) miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato C);



o) prodotti di origine vegetale: prodotti frutta ottenuti dalla raccolta di specie vegetali aziendali o del territorio utilizzati per le trasformazioni e per la vendita;

p) pane e prodotti da forno: prodotti ottenuti cuocendo al forno un impasto di acqua, farina di frumento e/o di altri cereali, proteo-oleaginose ed altre granaglie eduli coltivati dall'azienda agricola, con aggiunta, in percentuale inferiore, di altri ingredienti della ricetta (ad esempio: lievito, agenti lievitanti, lievito madre, sale, zucchero, uova, burro, strutto, olii, uva sultanina, zucca, frutta e suoi derivati, latte, miele, frutta secca, spezie, erbe aromatiche, ecc.), per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di prodotto finito (Allegato D);

q) conserve alimentari vegetali in genere, confetture di frutta, composte e succhi di frutta: prodotti ottenuti dalla formulazione di frutta aziendale e vegetali aziendali o raccolti in ambito locale anche con altri ingredienti secondo la normativa vigente per le varie classi merceologiche e per prodotti di fantasia per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato E);

r) erbe PPL FVG: tutti i prodotti ottenuti da materiale botanico di coltivazione aziendale o raccolta spontanea in ambito locale eseguita ai sensi dell'allegato F del presente Regolamento;

s) prodotto alimentare vegetale: prodotto realizzato a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con prodotti di sintesi o semisintesi, non destinato ad essere ingerito a scopo nutritivo ma utilizzato nel tradizionale impiego alimentare o di uso corrente per il quale non sono dichiarate in nessun modo finalità salutistiche o terapeutiche;

t) integratore alimentare a base di piante officinali: prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalità salutistiche, ma privo delle finalità proprie dei medicinali;

u) materiale botanico: qualsiasi prodotto di origine vegetale quale ad esempio spezie, erbe anche aromatiche come piante intere o parti, sminuzzate o tagliate;

v) confezionamento: si intende il collocamento di un prodotto alimentare in un involucri o contenitore posto a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione;

w) lumache vive: lumache del genere *Helix* spp. allevate dal produttore primario per almeno quattro mesi, confezionate a seguito di processo di spurgatura ed asciugatura di almeno 15 giorni, per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 3000 kg di peso di prodotto finito;

x) conserve di lumache: prodotti ottenuti dalla formulazione in salamoia di lumache precotte con attività dell'acqua (*A_w*) finale inferiore o uguale a 0,83 sono ottenute per confezionamento di una miscela di lumache, opportunamente trattate termicamente, con una salamoia contenente almeno il 20% di sale per un quantitativo annuo non superiore a 500 kg di peso netto prodotto finito;

y) sughi di lumache: prodotti cotti principalmente costituiti da lumache, pronti al consumo e conservati a temperatura di refrigerazione, per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 500 kg di peso netto prodotto finito.

Art. 4.

Identificazione degli animali

1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in gruppo, gli animali destinati alla produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 secondo i metodi che ne garantiscono l'efficacia.

2. Il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, all'atto del sopralluogo di cui all'art. 5, comma 3, verifica che le procedure di identificazione degli animali adottate assicurino la rintracciabilità dal prodotto agli animali.

Art. 5.

Avvio dell'attività

1. Il produttore primario che intende avviare le attività di cui all'art. 1 presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio domanda di registrazione redatta secondo il modello di cui all'allegato H.

2. Il modulo debitamente compilato di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria in scala 1:100, in due copie, sottoscritte e datate dall'OSA, che riporti, ove presenti, la disposizione dei locali di vendita, lavorazione, deposito, stagionatura e macellazione dei capi avicunicoli, con relative attrezzature, dei servizi igienici, nonché della rete idrica e degli scarichi conforme alla normativa vigente;

b) una breve relazione tecnico – descrittiva:

1) del luogo, delle strutture e delle modalità di allevamento degli animali;

2) del luogo di produzione dei vegetali lavorati;

3) dei locali in cui è esercitata la trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico;

4) della tipologia dei prodotti lavorati e delle relative modalità di produzione, lavorazione, conservazione e vendita, nonché degli eventuali veicoli o contenitori utilizzati per il trasporto di animali vivi e dei prodotti;

c) documentazione che attesti la titolarità dell'utenza in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico; in caso di approvvigionamento autonomo è richiesta la valutazione analitica della potabilità delle acque utilizzate con la determinazione anche di eventuali inquinanti legati alla territorialità.

d) copia della ricevuta delle eventuali tariffe dovute *ex lege* per lo svolgimento dell'attività;

e) fotocopia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione propedeutico di cui all'art. 11, comma 3;

f) fotocopia del documento di identità.

3. I competenti servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria effettuano, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda medesima, un sopralluogo diretto ad accertare la conformità dei locali ai requisiti previsti dal presente Regolamento redigendo il verbale secondo il modello di cui all'allegato I.

4. L'attività di cui al comma 1 può iniziare solo a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento da parte dei competenti servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria e agli adempimenti previsti all'art. 11, comma 3.

5. Le attività di cui all'art. 1 sono svolte nel rispetto delle disposizioni comuni di cui agli articoli da 6 a 14 e delle disposizioni specifiche per ciascuna attività recate dagli allegati A), B), C), D), E), F) e G).

6. Ogni modifica strutturale o impiantistica ai locali registrati, ai sensi del presente regolamento, allo svolgimento delle attività previste dovrà essere preventivamente comunicata ai competenti servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente che provvederà ad effettuare, nei quindici giorni successivi alla presentazione della comunicazione, un sopralluogo diretto ad accertare la conformità dei locali ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

7. La cessazione dell'attività PPL avviene con apposita notifica all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

8. Il superamento delle quantità previste per ciascun prodotto PPL nell'art. 3 e negli allegati A), B), C), D), E), F) e G) comporta per il produttore PPL la necessaria comunicazione di cui al comma 7. Tale produttore può contemporaneamente registrare la propria attività ai sensi della norma vigente avendo la facoltà di mantenere e ove necessario aggiornare, il manuale di buone prassi precedentemente applicato in regime PPL. Il manuale, così modificato, è considerato il manuale aziendale.



Art. 6.

*Requisiti dei locali
per la lavorazione dei prodotti*

1. La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purché non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati ed adeguatamente illuminati.

2. I locali di cui al comma 1 e le attrezzature devono rispettare i seguenti requisiti:

a) la superficie deve essere adeguata alla tipologia e alla quantità di prodotto lavorato;

b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;

c) i pavimenti e le pareti e le porte devono essere mantenuti in buone condizioni facilmente lavabili e, ove necessario, disinfettabili, rivestiti di materiale resistente, preferibilmente con angoli e spigoli arrotondati;

d) le acque di lavaggio devono, ove necessario, confluire in scarichi a sifone;

e) i soffitti devono essere intonacati e tinteggiati, oppure essere in legno opportunamente verniciato;

f) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale (a pedale, a ginocchio, a gomito, a pulsante temporizzato o fotocellula), con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

g) le superfici di lavoro devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

h) tutti i macchinari e le attrezzature devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

i) deve essere, ove necessario, garantito un adeguato sistema di sterilizzazione dei coltelli;

j) devono essere presenti adeguate protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;

k) deve essere previsto un armadio o un locale per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione anche collocato all'interno all'abitazione purché di facile accesso;

l) deve essere previsto un armadio chiuso per la sola conservazione degli ingredienti o degli additivi utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari;

m) deve essere previsto un armadio per riporre i vestiti da lavoro che può essere collocato anche all'interno dell'abitazione del produttore primario;

n) devono essere previsti, ove necessario, idonei mezzi di conigliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili;

o) devono essere previsti idonei contenitori con coperchio per i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti alimentari e gli scarti di lavorazione che devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

3. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente con il locale di lavorazione.

4. È consentita l'utilizzazione dei servizi igienici interni all'abitazione purché essi siano in prossimità del locale di lavorazione.

5. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti, purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in momenti diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

6. Qualora il produttore primario utilizzi lo stesso locale per la lavorazione di più prodotti deve assicurare procedure idonee per evitare la contaminazione crociata.

7. Nei locali di cui al comma 1 devono essere inoltre presenti idonee attrezzature frigorifere per la conservazione di ingredienti, semilavorati e prodotti finiti deperibili.

8. È ammesso l'uso di strumenti ed attrezzi in legno naturale purché in buono stato e puliti.

9. La macellazione e lavorazione dei volatili e dei conigli fino al limite massimo di millecinquecento capi per anno deve essere svolta in locali aventi i requisiti di cui al presente articolo.

10. La macellazione dei conigli in misura superiore al limite di cui al comma 9 e comunque fino al limite massimo di cinquemila capi per anno deve essere effettuata in locali aventi i requisiti previsti dalla deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564 ("Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene per gli alimenti di origine animale", con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007).

Art. 7.

Requisiti dei locali di maturazione

1. I locali adibiti alla maturazione, affinatura, stagionatura, essiccazione, dei prodotti di cui all'art. 1 (e ad altri processi analoghi), qualora previsti, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti in roccia naturale.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) i pavimenti, le pareti e le coperture e gli infissi devono essere facilmente pulibili;

b) le superfici che vengono a diretto contatto con i prodotti devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

3. Deve essere garantita la protezione dalla contaminazione e dall'ingresso di animali infestanti.

4. Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno, anche non liscio, devono essere puliti e in buono stato.

5. I servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio possono consentire che le attività di cui al comma 1 siano eseguite anche in locali accessori all'abitazione, non esclusivamente dedicati, purché tali locali rispettino i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I pavimenti della zona stagionatura, se in terra battuta, devono essere adeguatamente ricoperti di ghiaia con corridoi di servizio a pavimentazione piena.

Art. 8.

Requisiti dei locali di deposito

1. I locali adibiti al deposito dei prodotti di cui all'art. 1, qualora previsti, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami;

b) i soffitti, anche in legno, devono essere in buono stato di manutenzione;

c) le superfici che vengono a contatto diretto con i prodotti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

d) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi;


e) devono essere presenti attrezzature adeguate per lo stoccaggio degli alimenti.

3. Nei locali di cui al comma 1 è vietato il deposito di materiali non pertinenti all'attività lavorativa.

Art. 9.

Requisiti dei locali di vendita

1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1 devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione dei locali completamente interrati.



2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;

b) il pavimento, le pareti e le superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni essere facilmente lavabile e, se necessario, disinfettabile;

c) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

d) qualora le tipologie di prodotti lo richiedano, i locali devono avere attrezzature frigorifere in grado di mantenere una idonea temperatura di conservazione;

e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi;

f) le attrezzature devono essere di materiale idoneo, facilmente pulibili e disinfettabili;

g) i prodotti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di lavorazione purché non avvenga contestualmente alla lavorazione e vengano assicurate procedure idonee per la contaminazione crociata.

Art. 10.

Locali di somministrazione "frasca", "osmiza" e "privada"

1. La domanda di registrazione per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 può essere presentato anche dalle tradizionali aziende agricole locali denominate "frasca", "osmiza", o "privada", previste da specifici regolamenti comunali.

2. Per le attività svolte nelle aziende di cui al comma 1 non rientranti nel presente regolamento continuano ad applicarsi esclusivamente le procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.

Art. 11.

Disposizioni comuni in materia di igiene e trasporto

1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento, nel deposito e nella stagionatura dei prodotti devono essere idonei al contatto con gli alimenti, secondo la vigente normativa, mantenuti in buono stato, regolarmente lavati e disinfettati e conservati in apposito armadietto chiuso.

2. Il personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale, indossare indumenti adeguati e puliti.

3. Il personale di cui al comma 2 deve frequentare uno specifico corso di formazione tenuto dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria alle buone pratiche di lavorazione delle materie prime da trasformare. Il personale di cui al comma 2 deve inoltre essere in regola con i requisiti previsti dalla legislazione di settore.

4. Il trasporto delle carni e dei prodotti trasformati deve essere effettuato con mezzi o contenitori dedicati e idonei, isoterme o refrigerati a seconda della tipologia di prodotto, e registrati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. È consentito l'utilizzo di contenitori per alimenti, anche non isoterme, purché siano lavabili, disinfettabili esclusivamente per il trasporto delle carni provenienti dai macelli ed avviate immediatamente alla lavorazione.

6. L'utilizzo dei contenitori di cui al comma 5 è consentita solo se la durata del trasporto è inferiore ad un'ora.

7. I contenitori di cui al comma 5 devono essere opportunamente identificati dal Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

Art. 12.

Disposizioni comuni in materia di acque

1. Nei locali destinati alla macellazione, alla lavorazione ed alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere utilizzata acqua potabile.

2. È considerata idonea l'acqua dell'acquedotto pubblico.

3. Nel caso di una fonte autonoma privata di approvvigionamento (pozzo, sorgente o acqua superficiale) è richiesta la verifica analitica della potabilità con cadenza almeno annuale. Solo per fonti nuove/pozzi di recente terebrazione è richiesto il giudizio di idoneità all'uso dell'acqua da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

4. Le acque reflue devono essere smaltite in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Etichettatura

1. I prodotti di cui all'art. 1 devono essere venduti nel rispetto delle vigenti norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono essere, altresì, identificati con la dicitura "PPL - provincia - numero di registrazione".

Art. 14.

Procedure di autocontrollo e controllo ufficiale

1. Il produttore primario deve provvedere alla conservazione della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni ai sensi del Reg. (CE) 178/2002.

2. Per la finalità di cui al comma 1 possono essere conservati anche i documenti commerciali e ogni altra documentazione già prevista dalla normativa vigente.

3. Il produttore PPL è tenuto ad adottare e compilare debitamente il manuale di Buone Pratiche di Lavorazione, predisposto in conformità alla normativa comunitaria, nonché misure idonee a garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari in tutte le fasi delle attività di cui all'art. 1.

4. Le attività di cui all'art. 1 sono soggette alle procedure di controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed alle disposizioni regionali in materia. Il controllo è effettuato dal personale dei Servizi veterinari e dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti.

5. I servizi di cui al comma 4 provvedono, in accordo con la Regione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all'effettuazione degli esami di laboratorio e microbiologici sulle produzioni e sui processi.

6. Qualora in sede di controllo ufficiale i Servizi di cui al comma 4 riscontrino la non conformità delle attività di cui all'art. 1 alle disposizioni del presente regolamento adottano i provvedimenti previsti dal Reg. (CE) 882/2004 e dalle disposizioni regionali.

Art. 15.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati H) e I) al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione Centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 16.

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le registrazioni delle aziende già effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 17.

Abrogazioni

1. È abrogato il Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00488

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 18.

Assesamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 268 del 21 ottobre 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono stati rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1061 del 27 luglio 2015 (Riaccertamento straordinario dei residui e adempimenti conseguenti - allegato D). Le differenze fra l'ammontare dei residui rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1061 del 2015 di riaccertamento straordinario dei residui, il saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente è determinato in euro 1.483.054.074,17 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto). Tale saldo risulta dalla differenza tra il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a euro 449.484.207,60, e le quote vincolate, reiscritte alla competenza 2015 con il bilancio di previsione 2015 e con la deliberazione di riaccertamento straordinario, pari a euro 1.802.876.462,85, e accantonate, pari a euro 129.661.818,92.

Art. 4.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di euro 11.523.146,28, quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 3.691.457,63, quanto alla previsione di cassa.



Art. 5.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di euro 11.523.146,28, quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 3.691.457,63, quanto alla previsione di cassa.

Art. 6.

*Mutui e prestiti.**Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2015*

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dall'allegata tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, è aumentato di euro 35.531.197,71.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2015 è ridotto di euro 111.217.162,87.

Art. 7.

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017, approvato dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2015, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2 allegata alla presente legge.

Art. 8.

Modifica della legge regionale n. 3 del 2015

1. La tabella A, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)), è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. L'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale). — 1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per gli esercizi 2015 e 2016, le seguenti

autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale:

a) capitolo U39186:

esercizio 2015 euro 140.000,00,
esercizio 2016 euro 272.750,00;

b) capitolo U39187:

esercizio 2015 euro 5.000,00,
esercizio 2016 euro 20.500,00;

c) capitolo U39191:

esercizio 2015 euro 17.000,00
esercizio 2016 euro 31.800,00.»

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 2015 l'importo di «euro 5.697.534,17» è sostituito dal seguente: «euro 8.197.534,17».

4. L'art. 10 della legge regionale n. 3 del 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale). — 1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 46.993.830,00, così articolati:


a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51585-U51587-U51592-U51596-U51598, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 19.498.723,30;

b) trasferimenti correnti, a valere sui capitoli U51616 e U51600 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 25.195.106,70;

c) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente alla U.P.B. 1.5.1.3.19030, per euro 2.300.000,00.»

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2015 è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00 al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché agli oneri a carico dei bilanci 2015 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

6. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2015 l'importo di «euro 3.000.000,00» è sostituito dal seguente: «euro 4.000.000,00».



7. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 2015 dopo le parole «obiettivi» sono soppressi i numeri «9 e 10».

Art. 9.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo, per l'importo complessivo di euro 200.000,00, destinato alla morosità incolpevole, atto a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2015, mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a valere sul capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 10.

Intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di mitili finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015.

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle imprese emiliano-romagnole di allevamento di mitili finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel mese di febbraio 2015, per l'esercizio 2016 per complessivi euro 300.000,00.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 300.000,00 a valere sul capitolo U78603 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13750 - Interventi nel settore della pesca.

Art. 11.

Digitalizzazione sale cinematografiche

1. La Regione sostiene il passaggio alla tecnologia digitale delle sale cinematografiche gestite da enti locali, fondazioni, associazioni e altri enti con finalità sociale, culturale, ricreativa e sportiva, non costituiti in forma di impresa.

2. Al fine di provvedere alla conclusione delle procedure di cui al comma 1, già avviate nel corso dell'esercizio 2013, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2016 per complessivi euro 500.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione ai beneficiari dei contributi di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00 a valere sull'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive.

Art. 12.

Contributo straordinario a BolognaFiere S.p.A. per allestimento aula speciale nel processo cd «Aemilia»

1. La Regione, nel perseguimento delle proprie finalità di sviluppo economico e sociale del territorio, a cui contribuisce in misura rilevante il funzionamento dei servizi della giustizia, sia civile che penale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 748.000,00 alla società BolognaFiere S.p.A. così come individuata dal Ministero della giustizia, per la realizzazione delle necessarie opere di allestimento dell'aula speciale, presso il padiglione n. 19 nell'ambito del quartiere fieristico bolognese, per la celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale cd «Aemilia».

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2015, mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 450.000,00 e, per l'esercizio 2016, mediante l'autorizzazione di spesa pari a euro 298.000,00, a valere sul capitolo U02742 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3832 - Iniziative e progetti nel campo della promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Art. 13.

Costituzione fondo di garanzia finalizzato al ripristino delle attività produttive colpite dagli eventi atmosferici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma.

1. Al fine di favorire il ripristino delle attività produttive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma,



la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi.

2. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, a favore di imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 settembre 2015.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 e, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 800.000,00, a valere sul capitolo U23138, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive e promozione di investimenti.

Art. 14.

Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

1 La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società «Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata»), per l'importo massimo di euro 5.100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari ad euro 5.100.000,00, a valere sul capitolo U43673, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16508 - Investimenti nel settore delle ferrovie regionali.

Art. 15.

Contributo finanziario del fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. In seguito al trasferimento del contributo finanziario del fondo di solidarietà dell'Unione europea per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata dalle inondazioni in Italia, di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6318 del 10 settembre 2015, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l'importo di euro 11.132.237,00, a valere sul capitolo U48222, nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.4.3.17500 Interventi di ripristino e prevenzione danni - Risorse statali.

Art. 16.

Promozione di attività culturali

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire alle Province e alla Città metropolitana di Bologna risorse per sostenere il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale.

2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e priorità per il trasferimento delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 800.000,00, a valere sul capitolo U70683, afferente alla U.P.B. 1.5.6.2.27100 - Promozione di attività culturali.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 ottobre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

15R00504

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19.

Istituzione del comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme nella città metropolitana di Bologna.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 303 del 23 novembre 2015*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito,



nella Città metropolitana di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Granaglione e Porretta Terme, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Tenendo conto degli esiti del *referendum* consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Alto Reno Terme.

3. Il territorio del Comune di Alto Reno Terme è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Granaglione e Porretta Terme come risultante dall'allegata cartografia.

4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali, anche dai funzionari del Comune di Alto Reno Terme e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo II, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Alto Reno Terme subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Alto Reno Terme.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme è trasferito al Comune di Alto Reno Terme, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Alto Reno Terme.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Alto Reno Terme continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

6. Al Comune di Alto Reno Terme si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 4.

Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del Comune di Alto Reno Terme non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di Alto Reno Terme è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge.

2. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Alto Reno Terme, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nonché quella dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).

Art. 5.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i



contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Alto Reno Terme un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 200.000,00 euro all'anno.

3. Al Comune di Alto Reno Terme viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000,00 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Alto Reno Terme:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Alto Reno Terme anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Alto Reno Terme dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Alto Reno Terme che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di Alto Reno Terme nella tornata elettorale dell'anno 2016.

3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Alto Reno Terme è situata presso la sede dell'estinto Comune di Porretta Terme.

4. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Alto Reno Terme, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Alto Reno Terme, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

5. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Alto Reno Terme, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziante nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

7. I Comuni interessati dal processo di fusione hanno facoltà di chiedere standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati per l'ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31 dicembre 2015 è stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e le Amministrazioni comunali interessate, attualmente



esistenti, per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata per supportare l'implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 novembre 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

15R00534

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2015, n. 73/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 dell'11 dicembre 2015*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

Il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 1107 del 23 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto che nella seduta del 26 novembre 2015 la competente Commissione consiliare ha espresso sullo schema di regolamento parere favorevole con raccomandazioni;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1146;

Considerato quanto segue:

1. al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione dell'art. 4, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000, che vieta il rapporto di lavoro a tempo parziale per coloro che sono titolari di posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti, e in coerenza con il nuovo modello di assetto delle posizioni organizzative in Regione Toscana, è opportuno disporre l'esclusione della possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale titolare di posizione organizzativa;

2. è opportuno accogliere il parere della Commissione consiliare competente e adeguare conseguentemente il testo;

3. è necessario prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne l'applicazione alle procedure di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.


Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2010

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) per il personale titolare di posizione organizzativa.».

2. Il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione organizzativa è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico.».



3. Dopo il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/ R/2010 è aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2015

ROSSI

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») coordinato con:

decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 73/R, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»).

CAPO I

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 1.

Oggetto

(Articolo 24, comma 2, e 69 legge regionale n. 1/2009)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 24, comma 2, e 69 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), disciplina le modalità di assunzione agli impieghi presso l'amministrazione regionale e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonché la materia degli incarichi extraimpiego autorizzabili e conferibili ai dipendenti.

CAPO II

Reclutamento del personale

SEZIONE I

Selezioni pubbliche

Art. 2.

Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall'esterno (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009)

1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C e D viene reclutato mediante:

- a) selezione per esami;
- b) selezione per titoli ed esami;
- c) selezione per titoli;
- d) selezione per corso-concorso.

2. Il personale da inquadrare nelle categorie A e B viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).

4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:


a) per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;

b) per il personale da reclutare nelle categorie C e D, nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.

2. L'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell'idoneità non comporta valutazione comparativa.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami.

4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.



Art. 4.

Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (Articolo 28, legge regionale n. 1/2009)

1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato. Al termine dello scorrimento di ciascuna graduatoria la stessa non può più essere utilizzata.

3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all'assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato.

4. Le graduatorie a tempo determinato, nell'ambito della loro validità triennale, possono essere scorse più volte fino all'entrata in vigore delle nuove, salvo il divieto di procedere all'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta. Il divieto non opera qualora il candidato abbia lavorato per un periodo inferiore a novanta giorni e il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni dell'interessato.¹

5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito, nel rispetto dell'ordine delle stesse.

6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana in quanto assunto da altra graduatoria regionale, mantiene il proprio posto nella graduatoria ma può essere nuovamente chiamato dalla medesima solo al termine del rapporto di lavoro in essere.

7. La Regione può consentire l'utilizzo da parte degli enti dipendenti delle graduatorie predisposte dalla stessa per le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per esigenze eccezionali.

Art. 5.

Selezione per esami (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Per la copertura di posti di categoria inferiore alla D il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in una prova a carattere teorico-pratico o in una serie di test, unitamente o disgiuntamente a quesiti, da risolvere in un tempo predeterminato, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.

2. Per la copertura di posti di categoria D il bando di selezione può stabilire che la prova scritta abbia carattere teorico-pratico o consista in una serie di test o di test e quesiti a risposta sintetica.

3. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito il ricorso ad una ditta specializzata. I test sono predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati, e in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati unitamente o disgiuntamente alla valutazione dei test.

4. Per particolari professionalità il bando di selezione può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.

Art. 6.

Selezione per titoli ed esami (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.

3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 7.

Selezione per soli titoli (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.

Art. 8.

Corso-concorso (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.

2. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.

3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.

4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.

5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.


Art. 9.

Prove preselettive (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La predisposizione delle prove preselettive, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata a ditte specializzate che operano sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

2. Per motivi di celerità delle procedure l'amministrazione può indicare nel bando il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.

3. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.



Art. 10.

Categorie riservatarie e preferenze
(Articolo 24, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Nei bandi di selezione le riserve di cui al comma 3, previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.

2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche delle singole categorie nella percentuale del 15 per cento senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori della selezione;

b) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a selezione.

4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età.

Art. 11.

Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni
(Articolo 28, legge regionale n. 1/2009)

1. L'utilizzo da parte della Regione delle graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni può avvenire qualora la stessa non abbia a disposizione proprie graduatorie relative alla medesima categoria e profilo professionale, unicamente per le assunzioni di personale da assegnare alle sedi di servizio che rientrano nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria.

SEZIONE II

Procedure di selezione

Art. 12.


Domanda di ammissione alla selezione
(Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- b) di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di stato membro dell'Unione europea (UE), con un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e di possedere i diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
- d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
- e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
- g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
- h) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
- i) l'indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;
- j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. «Testo A»).

3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale.



4. In caso di presentazione della domanda di ammissione alla selezione in via telematica le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti con modalità informatiche ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.

7. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità o di riconoscimento del candidato in corso di validità. Sono ritenuti validi solamente i documenti di identità o di riconoscimento provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità o di riconoscimento, il candidato viene ammesso al concorso ma non si procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.

9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Art. 13.

Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Le domande di cui all'art. 12 e l'eventuale documentazione allegata sono spedite con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dal bando. Può essere consentita la presentazione della domanda a mano secondo le modalità previste dal bando.

2.² Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.

3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.

Art. 14.

Ammissione alla selezione (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.

3. L'amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel relativo avviso.

4. Al termine della prima prova d'esame, la commissione comunica l'esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

5. L'amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, disporre con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle prove preselettive di cui all'art. 9.

Art. 15.

Commissioni esaminatrici (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009)

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 9.

2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di vicepresidente.

3. Le commissioni per la copertura di posti di categorie A e B sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente ed in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì nominati due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B.

I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l'ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.

6. Alle commissioni possono partecipare per gli esami di lingua straniera e per materie speciali membri aggiunti che presenziano obbligatoriamente ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.


7. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

8. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne.

9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita.

10. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.

11. Qualora sia ritenuto necessario è costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale



può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente.

12. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato di cui all'art. 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10.

13. La commissione costituita per i fini di cui all'art. 24, comma 8, della legge regionale n. 1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall'amministrazione.

14. Ai componenti delle commissioni che verificano il possesso dei requisiti professionali ai fini del trasferimento da altre amministrazioni compete il compenso di cui all'art. 19.

Art. 16.

Sottocommissioni di esame

(Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009)

1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.

3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009.

Art. 17.

Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni

(Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009)

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.

3. L'inosservanza dei termini è giustificata da parte della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore generale competente in materia di personale.

Art. 18.

Adempimenti della commissione esaminatrice

(Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009)

1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l'astensione.

3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto comunque a firmare il verbale.

6. In caso di persistente rifiuto di firma del verbale il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.

7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 19.

Compensi spettanti ai componenti di commissione

(Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009)

1. A tutti i componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici, esterni (parole soppresse)³ all'amministrazione regionale, è corrisposto un compenso in misura non superiore ai seguenti importi:

- euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
- euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
- euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
- euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
- euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.

2. L'ammontare del compenso è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.

3. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 16, i compensi di cui al comma 1 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

4. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.

5. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento del personale con cadenza biennale.

6. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.

7. Ai componenti delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio dell'amministrazione regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 1 in misura ridotta fino al 30 per cento.

Art. 20.

Diario delle prove

(Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana o sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo le modalità di cui sopra le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime.



Art. 21.

Comunicazione dell'esito delle prove scritte
(Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati l'ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Art. 22.

Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali
(Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, ne danno tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.

2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa.

3. Il rinvio è concesso su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

4. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista.

5. Il termine di rinvio non può essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.

6. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2.

Art. 23.

Accertamento dei requisiti per l'accesso
(Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009)

1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 12.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano dichiarazioni la cui validità temporale sia scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione.

4. Prima di procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro l'amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all'impiego.

5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l'amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.

Art. 24.

Sede di servizio
(Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009)

1. L'assegnazione della sede di servizio ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie può essere effettuata previo colloquio con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da coprire.

2. Qualora le sedi lavorative dei posti da coprire siano ubicate in località diverse, è consentita agli interessati la scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire sono confermati, a domanda, nelle sedi di appartenenza.

Art. 25.

Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali
(Articolo 24, comma 2, legge regionale n. 1/2009)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:

- a) determinazione delle prove scritte;
- b) comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
- c) svolgimento delle prove scritte;
- d) svolgimento delle prove orali;
- e) svolgimento di altre prove;
- f) punteggio delle singole prove e punteggio finale;
- g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati.

CAPO III

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 26.

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Trasformazione in rapporto a tempo pieno
(Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.

2. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, può procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria.

3. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione.

Art. 27.

Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale
(Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. I dipendenti che intendono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano domanda almeno sessanta giorni prima della data indicata per la decorrenza della trasformazione, optando per una modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa compresa tra il 33,33 e l'83,33 per cento di quella a tempo pieno, articolata in giorni della settimana o in mesi dell'anno.



2. I dipendenti non possono richiedere modifiche della modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.

3. Nel caso in cui si modifichi il numero delle giornate lavorative settimanali, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro il dipendente deve aver fruito delle ferie e delle festività soppresse maturate fino a tale data.

4. La trasformazione del rapporto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. Al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi da 1 a 4.

Art. 28.

Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è esclusa nei seguenti casi:

- a) per il personale a tempo determinato;
- b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
- c) per il personale dirigente;

d) per particolari profili individuati dall'amministrazione nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale, in considerazione delle caratteristiche del servizio;

d-bis)⁴ per il personale titolare di posizione organizzativa.

2.⁵ Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione organizzativa è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico.

2-bis.⁶ Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

CAPO III-BIS⁷

Valutazione del personale

SEZIONE I

Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione

Art. 28-bis.

Principi generali (Articolo 20 legge regionale n. 1/2009)

1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione al fine di:

- a) migliorare l'organizzazione dell'ente e la qualità delle prestazioni erogate;
- b) incentivare il buon andamento dell'amministrazione;
- c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
- d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione.

2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.

Art. 28-ter.

Ciclo di gestione della prestazione (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 28-bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:

- a) la individuazione degli obiettivi, con l'articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
- b) l'assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l'allocatione delle risorse;
- c) il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
- e) l'applicazione di sistemi premianti;
- f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.

Art. 28-quater.

Obiettivi (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Gli obiettivi di cui all'art. 28-ter, comma 2, lettera a) sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
- b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
- d) riferibili ad un periodo temporale determinato;
- e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
- f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
- g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.

Art. 28-quinquies.

Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione generale e piani di lavoro (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

2. Nel piano della qualità della prestazione organizzativa sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del direttore generale, dell'avvocato generale e dei direttori.⁸

3. In coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione (parola soppressa)⁹ e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle categorie.

Art. 28-sexies.

Relazione sulla qualità della prestazione (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.



Art. 28-septies.

Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa
(Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell'ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:

a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;

b) valutazione dell'efficienza dell'amministrazione nell'impiego delle risorse a disposizione;

c) individuazione e valutazione degli effetti dell'azione amministrativa;

d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.

Art. 28-octies.

Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale
(Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione.

2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:

a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa;

b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;

c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.

4. L'incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

Art. 28-novies.

Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale
(Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009)

1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione.

SEZIONE II

Organismo indipendente di valutazione

Art. 28-decies.

Istituzione e funzioni
(Articolo 20, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009)

1. È istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall'amministrazione.

2. L'OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle competenti strutture regionali.

Art. 28-undecies.

Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità
(Articolo 20, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1.¹⁰ L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

1-bis.¹¹ Alle riunioni dell'OIV partecipa un dirigente dell'amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali.


2. I componenti dell'OIV sono in possesso di:

a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;

b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.

3. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilità e a conflitto di interessi, nonché quelle previste dall'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

4.¹² Ai componenti dell'OIV spetta un'indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.



SEZIONE III

Strumenti volti a premiare il merito

Art. 28-duodecies.

Sistema premiante e fasce di merito
(Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:

a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente;

b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.

2. L'attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all'interno dell'ente.

3. L'attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.

4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito più alta.

5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.

6. Abrogato.¹³

7.¹⁴ L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell'avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti.

7-bis.¹⁵ Ai fini dell'approvazione della relazione di cui all'art. 28-sexies, l'OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture.

7-ter.¹⁶ Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale n. 1/2009 con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione.

8.¹⁷ Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 1/2009, è determinato l'eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all'avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non può essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante.

Art. 28-terdecies.

Progressioni economiche
(Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 28-quaterdecies.

Premio per l'efficienza
(Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. L'amministrazione può riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all'incremento delle somme per la medesima contrattazione.

Art. 28-quinquiesdecies.

Attribuzione di incarichi e responsabilità
(Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. La professionalità attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 28-sexiesdecies.

Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
(Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009)

1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell'accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 28-septiesdecies.

Disposizioni di prima applicazione

1. Per l'anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa è fissato al 31 marzo 2011.

2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012.

CAPO IV

Attività extrapiù


SEZIONE I

Incarichi extrapiù conferiti da soggetti terzi

Art. 29.

Modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione
(Articolo 33, comma 3, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui all'art. 33, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 1/2009 presenta domanda al direttore generale della direzione generale di assegnazione.



2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi di valutazione:

- a) natura dell'incarico;
- b) durata, data di inizio e di conclusione;
- c) modalità di svolgimento;
- d) entità del compenso previsto.

3. Alla domanda è allegata la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.

4. Il direttore generale della direzione generale presso la quale il dipendente presta servizio e il dirigente responsabile dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.

5. Il dipendente acquisisce il parere del direttore generale della direzione generale presso il quale presta servizio, il quale si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente stesso e lo trasmette, unitamente alla domanda, al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale.

6. Entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale assume le proprie determinazioni in merito alla domanda.

7. Al fine di consentire all'amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 1/2009 e all'art. 30 del presente regolamento eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l'incarico, intervenute in corso di svolgimento dell'attività extraimpiego autorizzata, sono comunicate dal dipendente al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale.

8. I direttori generali sono autorizzati dal Presidente della Giunta regionale.

9. La domanda di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 5 sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). In tal caso la richiesta di cui al comma 3 può essere prodotta con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo.

10. I dipendenti non abilitati all'utilizzo della procedura informatica di cui al comma 9 possono presentare e trasmettere la domanda e il parere in formato cartaceo o con modalità telematiche ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 30.

Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico
(Articolo 33, comma 6, legge regionale n. 1/2009)

1. Il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente esprime il parere in ordine alla conciliabilità dell'incarico con i compiti d'ufficio.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:

a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;

b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;

c) attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione generale di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni.

4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l'erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.

5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.

Art. 31.

Modalità di svolgimento delle attività autorizzate
(Articolo 33, comma 3, legge regionale n. 1/2009)

1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio.

2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009 per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l'assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.

3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.

4. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui all'art. 31 della legge regionale n. 1/2009, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 32.

Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei
(Articolo 33, comma 1, legge regionale n. 1/2009)

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2009, si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.

2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.

3. Possono essere altresì autorizzate:


a) le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b) le collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell'arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.

5. Al fine di consentire all'amministrazione la verifica della compatibilità con l'orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell'incarico.

6. Il dipendente può essere autorizzato a ricoprire cariche in associazioni, purché non in contrasto con l'attività lavorativa.



Art. 33.

Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili
(Articolo 32, comma 4, legge regionale n. 1/2009)

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attività compatibili di cui all'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 lo comunica al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale competente in materia di personale.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni.

Art. 34.

Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti
(Articolo 33 legge regionale n. 1/2009)

1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l'autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione generale competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all'art. 29, comma 2.

2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell'ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e la compatibilità fra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l'incarico sia l'ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l'attività extrapiù non rientra nelle mansioni del dipendente.

SEZIONE II

Incarichi conferiti direttamente dalla Regione
o su designazione della stessa

Art. 35.

Nomine e designazioni in enti e organismi esterni
(Articolo 34, commi 3 e 5, legge regionale n. 1/2009)

1. Nei casi in cui gli atti di nomina e designazione che il Presidente della Giunta regionale effettua ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) comportino il conferimento di un incarico extrapiù, la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008, competente all'istruttoria, acquisisce i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento;
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
- e) intervento finanziario della Regione.

2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.

3. L'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari no-

minati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 «Disciplina dei commissari nominati dalla Regione»), dal direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008.

4. Il direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente, previa verifica con la struttura competente in materia di attività extrapiù, dà atto, nella comunicazione, dell'iscrizione del dipendente al registro di cui all'art. 36 ed allega l'attestazione, rilasciata dalla medesima struttura, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti.

5. Copia dell'atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extrapiù per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 42.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27-ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).

Art. 36.

Registri regionali
(Articolo 34, comma 5, lettera b), legge regionale n. 1/2009)

1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri, istituiti presso la direzione generale competente in materia di personale, riguardanti:

- a) rappresentanti ed esperti regionali in enti, istituti, società, fondazioni, comitati, commissioni di selezione e altri organi collegiali;
- b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società e istituzioni;
- c) (abrogata)¹⁸;
- d) docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
- e) altri incarichi.

2. I dipendenti interessati all'iscrizione nei registri presentano domanda al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali previsti. La domanda è presentata in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009 e di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009.

3. I dirigenti sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a) e d). I direttori generali sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).


4. I requisiti per l'iscrizione ai registri sono i seguenti:

- a) registro dei revisori dei conti presso le aziende sanitarie, società ed istituzioni: iscrizione nel registro nazionale dei revisori contabili;
- b) registro dei docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione: compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula oppure possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, con superamento di test di valutazione finale, organizzato dal settore competente in materia di formazione della Regione o riconosciuto equivalente dallo stesso settore.

5. L'iscrizione nei registri è effettuata su domanda del dipendente secondo modalità stabilite dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extrapiù.

6. I registri sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana e sono aggiornati di norma trimestralmente. I registri, previa valutazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extrapiù, possono essere integrati d'ufficio a scadenze diverse qualora ricorrano motivate esigenze attestate dal dirigente che propone il conferimento dell'incarico a dipendente non iscritto.

7. Il diniego motivato di iscrizione è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'iscrizione si intende accolta.



8. Il dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce e le strutture tecniche di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008 segnalano il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l'incarico conferito dall'amministrazione al dirigente responsabile della struttura competente in materia di attività extraimpiego che provvede, sentito il dipendente interessato, alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.

9. Si prescinde dall'iscrizione ai registri:

a) per le nomine o designazioni di dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di incarichi a dirigenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, per i quali il possesso della professionalità necessaria per l'espletamento dell'incarico viene attestata dal dirigente nella proposta o nella relativa comunicazione;

b) per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

c) per gli incarichi commissariali di cui alla legge regionale n. 53/2001.

Art. 37.

Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna
(Articolo 34, commi 4 e 5, legge regionale n. 1/2009)

1. Agli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi i direttori generali, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'attribuzione degli incarichi retribuiti di valenza interna non previsti da norme di legge o di regolamento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di una deliberazione che motivi la necessità del conferimento medesimo.

3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, d'intesa con il direttore generale della direzione generale interessata all'incarico e con il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente.

4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) motivata necessità del conferimento;

b) conciliabilità dell'attività oggetto dell'incarico con i compiti assegnati all'incaricato;

c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l'attività connessa all'incarico.

5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:

a)¹⁹ docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;

b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell'Avvocatura regionale.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:

a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;

b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;

c) la durata presunta dell'incarico;

d) l'indicazione del compenso presunto.

7. Nella proposta il dirigente che propone il conferimento dell'incarico chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

8. Il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico conferito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.

10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'art. 21-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro») si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

11. Nel caso degli incarichi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 163/2006 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 92, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

Art. 38.

Incarichi di docenza e tutoraggio
(Articolo 34, commi 4 e 5, legge regionale n. 1/2009)

1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana²⁰, i dipendenti regionali incaricati dell'attività di docenza e tutoraggio percepiscono un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.

Art. 39.

Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna
(Articolo 34, comma 5, legge regionale n. 1/2009)

1. Si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero quello di espletamento dei seguenti incarichi:

a) (abrogata)²¹;

b) (abrogata)²²;

c) incarichi su nomina del Presidente della Giunta regionale o del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto da specifica disposizione di legge o da altra fonte normativa o dall'atto di nomina dello stesso organo politico conferente;

d) incarichi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 163/2006;

e)²³ componente di commissione di collaudo o collaudatore per i contratti relativi ai lavori pubblici, nominato ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo n. 163/2006;

f) consulente tecnico di parte nominato dall'Avvocatura regionale;

g) incarichi connessi alle nomine di cui all'art. 41.

2. I dipendenti incaricati hanno diritto al rimborso delle spese di missione.

Art. 40.

Limite annuo dei compensi
(Articolo 33 comma 3, e articolo 34, comma 5, lettera b) legge regionale n. 1/2009)

1. Il limite annuo dei compensi conseguenti ad incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 1/2009 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, la somma del trattamento economico in godimento del dirigente e dei compensi lordi derivanti dagli incarichi di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 1/2009, con esclusione dei compensi professionali spettanti in base a specifiche disposizioni di legge nazionale o del CCNL, non può comportare un compenso annuale superiore al 90 per cento del trattamento economico complessivo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato percepita l'anno precedente, spettante al direttore generale della direzione generale di assegnazione del dirigente.



2. Al fine di cui al comma 1 sono presi in considerazione ogni anno i compensi lordi derivanti da attività autorizzate e da incarichi conferiti, interamente imputati all'anno di rilascio dell'autorizzazione o del conferimento. Nel caso di incarichi a carattere pluriennale e di incarichi per i quali è stato applicato il riassorbimento di cui al comma 4 sono prese in considerazione solo le quote annuali del compenso.

3. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie, la somma dei compensi previsti per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 1/2009 non può superare il 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente. Nel caso di nomine commissariali di cui alla legge regionale n. 53/2001 il tetto è elevato al 40 per cento.

4. Le eventuali quote dei compensi eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 3 sono riassorbite entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione.

5. Nel caso di superamento del limite annuo dei compensi di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 le quote eccedenti possono eccezionalmente essere portate in riassorbimento entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione.

6. Le eventuali quote di compenso eccedenti alle quali non è stato applicato il riassorbimento e le eventuali quote che residuano anche dopo l'applicazione del riassorbimento sono versate alla Regione per incrementare il fondo di produttività del personale delle categorie o dirigenziale.

7. I compensi di cui all'art. 21-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R/2008 spettanti ai collaudatori per i contratti di forniture e servizi sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori, concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi di cui ai commi 1 e 3 e agli stessi si applicano i commi 2, 4 e 6.

8. I compensi percepiti ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 non concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi.

Art. 41.

Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (Articolo 34, comma 8, legge regionale n. 1/2009)

1. Le disposizioni di cui all'art. 40, commi 4 e 6, trovano applicazione anche per le nomine dei dipendenti regionali per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;

b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;

c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.

Art. 42.

Anagrafe delle prestazioni
(Articolo 33 legge regionale n. 1/2009)

1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:

a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'in carico e del compenso lordo previsto o presunto;

b) i compensi erogati dall'amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l'entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.

3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall'amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extrapiù, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l'entità dei compensi a questi erogati nell'anno precedente.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 43

Disposizione transitoria

1. Fino all'attivazione delle procedure informatiche previste dall'art. 29, comma 9 e dall'art. 36, comma 2, le domande, le richieste e i pareri ivi disciplinati sono presentati con modalità telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo.

Art. 44.

Abrogazione
(Articolo 69 legge regionale n. 1/2009)

1. Il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) è abrogato.

2. Cessano altresì di avere efficacia i seguenti atti:

a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632;

b) deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 127.

Art. 45.

Disposizione di coordinamento
(Articolo 70 legge regionale n. 1/2009)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(1) Periodo aggiunto con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 1.

(2) Comma così sostituito con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 1.

(3) Le parole «o interni» previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 1.

(4) Lettera aggiunta con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1.

(5) Comma così sostituito con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1.

(6) Comma aggiunto con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1.

(7) Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato inserito con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

(8) Parole così sostituite con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 2.

(9) La parola «generale» prevista nella formulazione originaria è stata soppressa con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 2.

(10) Comma così sostituito con d.P.G.R. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1.



(11) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 3.

(12) Comma così sostituito con d.P.G.R. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1.

(13) Comma abrogato con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4.

(14) Comma così sostituito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4.

(15) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4.

(16) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4.

(17) Comma così sostituito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4.

(18) Lettera abrogata con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 3.

(19) Lettera così sostituita con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 2.

(20) Le parole «promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana» previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 3.

(21) Lettera abrogata con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 4.

(22) Lettera abrogata con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 4.

(23) Lettera così sostituita con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 4.

16R00001

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2015, n. 29.

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 Speciale del 14 ottobre 2015)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 42/2 dell'8 ottobre 2015.

IL VICE PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 14 ottobre 2015 n. 29.

Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per l'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

3. È fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 ottobre 2015

LOLLI

15R00500

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 30.

Modifiche alla L.R. 5/2015 (Suppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 Speciale del 21 ottobre 2015)

Atto di promulgazione n. 30

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 42/3 dell'8 ottobre 2015.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 16 ottobre 2015 n. 30

Modifiche alla L.R. 5/2015 (Suppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali



9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Modifiche alla L.R. 5/2015

1. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.»

2. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 5/2015 le parole «in ogni caso» sono soppresse.

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 ottobre 2015

D'ALFONSO

15R00501

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 31.

Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 del 21 ottobre 2015)

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 1° ottobre 2015;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.


Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 24/2005

1. L'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è sostituito dal seguente:

“Art. 99 (*Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo*). —
1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.

2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.”



<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Modifica all'art. 105 della L.R. 24/2005</i></p> <p>1. Alla lettera <i>c</i>) del comma 1 dell'art. 105 della L.R. 24/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione."</p> <p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).</p>	<p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.</p> <p style="text-align: center;">L'Aquila, 16 ottobre 2015</p> <p style="text-align: center;">D'ALFONSO</p> <p style="text-align: center;">(Omissis)</p> <p>15R00502</p>
--	--

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-006) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**
- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**
- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 2 0 6 *

€ 3,00

